

ENERGIA - TUTELA PAESAGGISTICA: T.A.R. Basilicata Potenza, Sezione I, Sentenza 25 settembre 2023, n. 551

1. Tutela paesaggistica - Giustizia amministrativa – Processo amministrativo - Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico – Impugnazione - Termine – Decorrenza: dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo del procedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione – Ragioni.

2. Tutela paesaggistica - Giustizia amministrativa – Processo amministrativo - Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico – Impugnazione – Interesse a ricorrere - Meri possessori e/o detentori degli immobili, sottoposti al predetto vincolo -Sussiste – Ragioni.

3. Tutela paesaggistica -Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico – Applicazione alle domande di autorizzazione unica presentate prima della sua pubblicazione ma non ancora definite – Sussiste - Ratio: principio “tempus regit actum”

4. Tutela paesaggistica - Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico – Procedimento - Termine ex art. 140 D.Lg.vo n. 42/2004 - Scadenza – Non consuma il potere amministrativo di provvedere – Ragioni -Effetti: inefficacia del vincolo preliminare.

5. Tutela paesaggistica - Giustizia amministrativa - Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico – Procedimento - Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 -Principi in materia di collegio perfetto – Inapplicabilità - Ragioni.

6. Tutela paesaggistica -Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico – Procedimento - Proposta di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett.c D.Lgs. n. 42/2004 – Iniziativa - Spetta anche alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata – Ratio: principio di leale collaborazione.

7. Tutela paesaggistica - Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico – Procedimento - Osservazioni: natura di meri apporti collaborativi - Applicabilità ex art. 10-bis L. n. 241/1990 - Esclusione

8. Tutela paesaggistica - Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico – Procedimento - Discrezionalità tecnica - Sussistenza – Sindacabilità in sede giurisdizionale – Possibilità: solo per illogicità o contraddittorietà della motivazione- Ammissibilità.

9. Tutela paesaggistica - Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico – Procedimento -Divieto aprioristico e generalizzato alla realizzazione di impianti FER nell'area vincolata – Omessa ponderazione tra l'interesse paesaggistico e l'interesse pubblico alla realizzazione di energia pulita – Violazione principio proporzionalità - Sussiste – Illegittimità.

10. Tutela paesaggistica - Dichiarazione di notevole interesse paesaggistico -Interesse paesaggistico – Tutela concreta "caso per caso" nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica – Possibilità –Ragioni.

1. Il procedimento, finalizzato alla dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, si conclude con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e, poiché tale provvedimento conclusivo del procedimento risulta immediatamente lesivo, deve essere impugnato entro il termine decadenziale di impugnazione ex art. 29 cod. proc. amm. di 60 giorni dalla predetta pubblicazione, avente “l’effetto

di conoscenza legale erga omnes” (1) cfr. sul punto il terzultimo capoverso della Sentenza del TAR Molise n. 92 del 26.2.2016, che richiama anche le Sentenze C.d.S. Sez. VI nn. 833 del 20.2.2014, 212 dell’1.3.1995 e 1473 del 3.10.1994 e Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia n. 1057 del 15.12.2008).

2. Hanno l’interesse ad impugnare il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 anche i soggetti, come la ricorrente, meri possessori e/o detentori degli immobili, sottoposti al predetto vincolo, in quanto l’art. 146, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004 statuisce l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica a carico dei “proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di interesse paesaggistico, tutelati dalla Legge, a termini dell’art. 142” dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004 “o in base alla Legge, a termini degli artt. 136, 143, comma 1, lett. d), e 157” sempre del D.Lg.vo n. 42/2004.

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 si applica *“alle domande di autorizzazione unica, presentate prima della sua pubblicazione, attesoche, in applicazione del principio tempus regit actum, quando deve essere emanato qualsiasi atto amministrativo, va applicata la normativa vigente al momento della sua adozione; al riguardo, va richiamato quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1 dell’8.1.1986 e dalla Giurisprudenza successiva (cfr. ex multis C.d.S. Sez. V Sent. n. 1266 dell’11.11.1994 e Cons. Giust. Amm. Sent. n. 507 del 30.5.2019) e condiviso da questo Tribunale (cfr. da ultimo TAR Basilicata Sentenze n. 642 del 26.9.2022 e n. 304 del 16.4.2021), secondo cui la Pubblica Amministrazione non deve tener conto esclusivamente dello ius superveniens, successivo alla notifica di una Sentenza del Giudice Amministrativo di accoglimento di un ricorso anche avverso il silenzio inadempimento”*.

4. La scadenza del termine procedimentale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 non consuma il potere amministrativo, mentre la Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 22.12.2017, invocata dalla ricorrente, si è limitata a rilevare la perentorietà, stabilita dall’art. 141, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004, del termine di 180 giorni del vincolo preliminare ex art. 139, comma 2, D.Lg.vo n. 42/2004, come misura di salvaguardia, che deriva dalla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, decorso il quale il predetto vincolo preliminare non è più efficace, ma diventa nuovamente efficace in seguito all’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004.

5. La Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 nella seduta del 5.4.2022 ha chiesto alla Giunta Regionale di approvare la proposta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, nonostante l’assenza di uno dei 4 componenti esperti. Infatti l’art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 non qualifica la Commissione come collegio perfetto. Sennonché, un organo collegiale assume la qualificazione di collegio perfetto solo se la legge preveda, espressamente o implicitamente, la presenza di tutti i componenti per le attività deliberative e valutative di propria competenza, laddove nella specie non vi sono prescrizioni di rango primario che contemplino un quorum strutturale plenario. Inoltre, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, nel silenzio della legge, un organo collegiale deve ritenersi “perfetto”, se, oltre ai componenti effettivi, sono anche previsti componenti supplenti (2).

6. Nella specie, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 era stata presentata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. Infatti, l’art. 138, comma 3, D.Lg.vo n. 42/2004 fa salvo il potere del Ministero della Cultura, su proposta motivata del Soprintendente, “di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 136”. Sennonché uno dei componenti

della Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 è un rappresentante del Ministero della Cultura e l'art. 138, comma 1, prevede l'iniziativa dei componenti della Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004. Pertanto in base al principio di leale collaborazione che permea l'ordinamento, non si può escludere che l'iniziativa a monte di una proposta formale venga veicolata dalla Soprintendenza per dare impulso alla procedura di apposizione del vincolo per il tramite di un organo che ha comunque competenza e responsabilità nella gestione della materia oggetto della determinazione impugnata.

7. L'art. 10 bis L. n. 241/1990 si applica ai procedimenti avviati su istanza di parte, cioè da parte dei soggetti privati, laddove nella specie le osservazioni hanno piuttosto la natura di apporti collaborativi che si inseriscono nel procedimento di determinazione dei vincoli. Sotto altro profilo va rilevato che la Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 ha motivato allo stesso modo, in maniera adeguata e sufficiente, il non accoglimento delle osservazioni di uguale e/o analogo contenuto.

8. Con l'emanazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 viene esercitato un potere di discrezionalità tecnica, che può essere sindacato dal Giudice Amministrativo soltanto in caso di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.

9. È illegittima la prescrizione che vieta in modo aprioristico e generalizzato la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nell'area vincolata, consentendone l'installazione solo sui tetti degli edifici esistenti, in quanto non opera un adeguato bilanciamento tra tutela del paesaggio e interesse pubblico alla produzione di energia pulita. La tutela paesaggistica va invece garantita caso per caso attraverso specifiche prescrizioni e opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti autorizzativi, comprensivi dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004. (*nella fattispecie: oltre all'omessa ponderazione tra l'interesse paesaggistico e l'interesse pubblico alla realizzazione di energia pulita, va rilevato che il predetto paragrafo 3.1.2, stabilendo che la realizzazione degli Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile "è consentita solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie", specificando che "la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato", consente l'installazione dei soli impianti fotovoltaici sui tetti degli esistenti fabbricati, impedendo in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile"*).

10. L'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato "caso per caso" con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale, nel cui ambito risulta compresa l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004, anche perché il comma 1 tale norma si riferisce espressamente anche agli immobili, disciplinati dall'art. 136 dello stesso D.Lgs. n. 42 del 2004, e da tale espresso riferimento si evince chiaramente che, previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, possono essere realizzati interventi anche nelle predette aree ex art. 136 D.Lgs. n. 42 del 2004.

(1) cfr. sul punto il terzultimo capoverso della Sentenza del TAR Molise n. 92 del 26.2.2016, che richiama anche le Sentenze C.d.S. Sez. VI nn. 833 del 20.2.2014, 212 dell'1.3.1995 e 1473 del 3.10.1994 e Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia n. 1057 del 15.12.2008.

(2) cfr. C.d.S. Sez. VII Sent. n. 6446 del 22.7.2022; C.d.S. Sez. VI Sentenze n. 3570 del 9.5.2022, n. 3555 del 6.5.2022, n. 5990 del 9.10.2020 e n. 3363 del 6.6.2011; C.d.S. Sez. V Sentenze n. 6033 del 22.10.2018, n. 400 del 31.1.2007 e n. 5139 dell'1.10.2002; C.d.S. Sez. IV Sentenze n. 1183 del 2.3.2001, n. 940 del 22.2.2001, n. 938 del 16.2.2001 e n. 4707 del 7.9.2000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Skywind s.r.l., con ricorso depositato il 16 agosto 2022, è insorta avverso la deliberazione giuntale in epigrafe, recale la “dichiarazione di notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d'uso, dell'area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante, ricadente nel Comune di Genzano di Lucania”, nonché gli atti a essa presupposta, deducendone l'illegittimità da più angolazioni per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. La Regione Basilicata e il Comune di Genzano di Lucania non si sono costituiti in giudizio.
3. All'esito della camera di consiglio svoltasi il 7 settembre 2022, con ordinanza n. 118 del 2022, l'incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza dell'attributo del “periculum in mora”.
4. Alla camera di consiglio del 22 marzo 2023, fissata ai sensi dell'art. 71-bis cod. proc. amm., il ricorrente ha istato per il rinvio della trattazione dell'affare, in quanto, sebbene l'emanazione della sentenza di questo Tribunale del 27 gennaio 2023, n. 69 (di annullamento della D.G.R. 345 del 10 giugno 2022 con riferimento al paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole”, del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” dell'allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”), abbia: «fatto sostanzialmente perdere l'interesse all'annullamento della delibera, qualora la stessa fosse impugnata e annullata dal Consiglio di Stato, si riespanderebbe l'interesse alla decisione nei confronti di codesto ecc.mo Collegio. Anche perché, ed è circostanza dirimente, il presente ricorso si fonda su diversi e più ampi presupposti viziati rispetto a quello accolto con sentenza n. 69/2023». Il Presidente ha quindi disposto il rinvio della trattazione del ricorso è rinviata alla camera di consiglio del 20 settembre 2023, sempre ai sensi dell'art. 71-bis c.p.a..
5. Il 15 settembre 2023 la ricorrente ha depositato un'istanza di cancellazione della causa dal ruolo fino alla definizione dei giudizi rr.gg.nn. 4698/2023 e 6296/2023 pendenti dinanzi al Consiglio di Stato. In particolare «con due distinti ricorsi, la Regione Basilicata (R.G. 4698/2023) e il Comune di Genzano di Lucania (R.G. 6296/2023) hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. Allo stato, con ordinanza del 23 giugno 2023, n. 2560, il Consiglio di Stato ha deciso di respingere l'istanza cautelare proposta dalla Regione Basilicata (R.G. 4698/2023) per carenza

del periculum in mora, senza fissare ancora l'udienza di merito. Mentre, con ordinanza del 28 agosto 2023, n. 3385, lo stesso ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare proposta dal Comune di Genzano di Lucania (R.G. 6296/2023) per aver circoscritto la fissazione dell'udienza alla sola udienza cautelare, in violazione dell'art. 55, comma 4, c.p.a., nonché per vizio di notifica alle Amministrazioni statali, e si è ancora in attesa della fissazione di una nuova udienza cautelare».

6. Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 l'affare è transitato in decisione.

7. Ritiene in primo luogo il Collegio che non sussistano gli estremi per la istata cancellazione della causa dal ruolo. Invero, per un verso assume valenza ostativa quanto disposto dall'art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., non ravvisandosi neanche la sussistenza di un "caso eccezionale" per un rinvio che allo stato non potrebbe che essere a tempo indeterminato. Per altro verso, neppure si riscontrano i presupposti per disporre la sospensione necessaria del giudizio.

8. Il ricorso è in parte infondato, dovendosi per il resto dichiarare la cessazione della materia del contendere, alla stregua della motivazione che segue.

8.1. Nel merito la parte ricorrente deduce:

- Violazione e falsa applicazione artt. 3, 97, 117 della Costituzione in relazione alla Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, all'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 – Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza, buona fede e leale cooperazione delle Regioni e degli enti locali – Eccesso di potere per disparità di trattamento;

- Violazione e falsa applicazione artt. 3, 97, 117 della Costituzione in relazione alla Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Direttiva RED II) e alla Direttiva UE 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/06/2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (Direttiva IEM) e al D.Lgs. n. 199 del 8 novembre 2021 e ss.mm.ii. di recepimento delle su citate direttive - Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento imparzialità, correttezza, buona fede e leale cooperazione delle Regioni e degli enti locali – Eccesso di potere per abnormità dell'atto impugnato.

Al riguardo, il Collegio richiama, dando a esso qui continuità, anche ai sensi dell'art. 74 cod. proc. amm., quanto statuito in analoga questione con la ripetuta decisione n. 69/2023, pubblicata il 27 gennaio 2023, secondo cui: «In via preliminare, vanno disattese entrambe le eccezioni, di inammissibilità per difetto di interesse, sollevate dal Ministero della Cultura e dalla Regione Basilicata.

L'eccezione dell'Avvocatura dello Stato si riferisce al diverso impianto fotovoltaico, che deve essere realizzato sempre dalla ricorrente Green Storage Genzano S.r.l. nel Comune di Banzi, il cui cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale ricade per un tratto di circa 1 Km. nel territorio del Comune di Genzano di Lucania, dichiarato di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, oggetto della controversia in esame.

Mentre, l'eccezione della Regione Basilicata, va disattesa per le seguenti ragioni:

- il procedimento, finalizzato alla dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, si conclude con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e, poiché tale provvedimento conclusivo del procedimento risulta immediatamente lesivo, deve essere impugnato entro il termine decadenziale di impugnazione ex art. 29 cod. proc. amm. di 60 giorni dalla predetta pubblicazione, avente "l'effetto di conoscenza legale erga omnes" (cfr. sul punto il terzultimo capoverso della Sentenza del TAR Molise n. 92 del 26.2.2016, che richiama anche le Sentenze C.d.S. Sez. VI nn. 833 del 20.2.2014, 212 dell'1.3.1995 e 1473 del 3.10.1994 e Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia n. 1057 del 15.12.2008);
- hanno l'interesse ad impugnare il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 anche i soggetti, come la ricorrente, meri possessori e/o detentori degli immobili, sottoposti al predetto vincolo, in quanto l'art. 146, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004 statuisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione paesaggistica a carico dei "proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di interesse paesaggistico, tutelati dalla Legge, a termini dell'art. 142" dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004 "o in base alla Legge, a termini degli artt. 136, 143, comma 1, lett. d), e 157" sempre del D.Lg.vo n. 42/2004;
- come sarà precisato nell'esaminare il primo motivo di impugnazione, l'impugnata Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022 (pubblicata nel BUR del 15.6.2022) si applica a tutti procedimenti in corso, che non sono già terminati con l'emanazione del provvedimento conclusivo di autorizzazione unica prima della pubblicazione della predetta Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022.

Nel merito, il ricorso è fondato soltanto con riferimento al settimo motivo di impugnazione.

Infatti, va disatteso il primo motivo, con il quale è stata dedotta l'inapplicabilità dell'impugnata Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022 (pubblicata nel BUR del 15.6.2022) alle domande di autorizzazione unica, presentate prima della sua pubblicazione, atteso che, in applicazione del principio *tempus regit actum*, quando deve essere emanato qualsiasi atto amministrativo, va applicata la normativa vigente al momento della sua adozione; al riguardo, va richiamato quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 1 dell'8.1.1986 e dalla Giurisprudenza successiva (cfr. ex multis C.d.S. Sez. V Sent. n. 1266 dell'11.11.1994 e Cons. Giust. Amm. Sent. n. 507 del 30.5.2019) e condiviso da questo Tribunale (cfr. da ultimo TAR Basilicata Sentenze n. 642 del 26.9.2022 e n. 304 del 16.4.2021), secondo cui la Pubblica Amministrazione non deve tener conto esclusivamente dello

ius superveniens, successivo alla notifica di una Sentenza del Giudice Amministrativo di accoglimento di un ricorso anche avverso il silenzio inadempiamento.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione del termine procedimentale, stabilito dall'art. 140 D.Lg.vo n. 42/2004, atteso che la scadenza del termine procedimentale per la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 non consuma il potere amministrativo, mentre la Sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 22.12.2017, invocata dalla ricorrente, si è limitata a rilevare la perentorietà, stabilita dall'art. 141, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004, del termine di 180 giorni del vincolo preliminare ex art. 139, comma 2, D.Lg.vo n. 42/2004, come misura di salvaguardia, che deriva dalla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, decorso il quale il predetto vincolo preliminare non è più efficace, ma diventa nuovamente efficace in seguito all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004.

Va disatteso anche il terzo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dei principi in materia di collegio perfetto, in quanto la Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 nella seduta del 5.4.2022 ha chiesto alla Giunta Regionale di approvare la proposta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, nonostante l'assenza di uno dei 4 componenti esperti. Infatti l'art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 non qualifica la Commissione come collegio perfetto. Sennonché, un organo collegiale assume la qualificazione di collegio perfetto solo se la legge preveda, espressamente o implicitamente, la presenza di tutti i componenti per le attività deliberative e valutative di propria competenza, laddove nella specie non vi sono prescrizioni di rango primario che contemplino un quorum strutturale plenario. Inoltre, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. VII Sent. n. 6446 del 22.7.2022; C.d.S. Sez. VI Sentenze n. 3570 del 9.5.2022, n. 3555 del 6.5.2022, n. 5990 del 9.10.2020 e n. 3363 del 6.6.2011; C.d.S. Sez. V Sentenze n. 6033 del 22.10.2018, n. 400 del 31.1.2007 e n. 5139 dell'1.10.2002; C.d.S. Sez. IV Sentenze n. 1183 del 2.3.2001, n. 940 del 22.2.2001, n. 938 del 16.2.2001 e n. 4707 del 7.9.2000), nel silenzio della legge, un organo collegiale deve ritenersi "perfetto", se, oltre ai componenti effettivi, sono anche previsti componenti supplenti.

Pertanto, deve ritenersi immune da vizi l'art. 1.3, comma 6, del Disciplinare di funzionamento della Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004, approvato nella seduta del 24.9.2021, nella parte in cui prevede che "le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti (metà più uno) di cui almeno tre componenti esterni all'amministrazione regionale e statale".

Pure infondato è il quarto motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 138, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004, in quanto, nella specie, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 era stata presentata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata. Infatti, l'art. 138, comma 3, D.Lg.vo n. 42/2004 fa salvo il potere del Ministero della Cultura, su proposta motivata del Soprintendente, "di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136". Sennonché uno dei componenti della Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 è un rappresentante del Ministero della Cultura e l'art. 138, comma 1, prevede l'iniziativa dei componenti della Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004. Pertanto in base al principio di leale collaborazione che permea l'ordinamento, non si può escludere che l'iniziativa a monte di una proposta formale venga veicolata dalla Soprintendenza per dare impulso alla procedura di apposizione del vincolo per il tramite di un organo che ha comunque competenza e responsabilità nella gestione della materia oggetto della determinazione impugnata.

Va, altresì, disatteso il quinto motivo, con il quale sono stati dedotti la violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 avrebbe respinto l'osservazione della ricorrente, in modo generico, tautologico, apodittico, ripetitivo e stereotipato. Infatti l'art. 10 bis L. n. 241/1990 si applica ai procedimenti avviati su istanza di parte, cioè da parte dei soggetti privati, laddove nella specie le osservazioni hanno piuttosto la natura di apporti collaborativi che si inseriscono nel procedimento di determinazione dei vincoli. Sotto altro profilo va rilevato che la Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 ha motivato allo stesso modo, in maniera adeguata e sufficiente, il non accoglimento delle osservazioni di uguale e/o analogo contenuto.

Non può essere accolto anche il sesto motivo, con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, tenuto conto della notevole estensione del provvedimento impugnato, delle medesime caratteristiche del confinante territorio pugliese e della presenza della Strada Statale n. 655 Bradanica, di un laterificio con annessa cava, di serbatoi di stoccaggio delle aziende agricole e della rete elettrica nazionale. In proposito si osserva che con l'emanazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 viene esercitato un potere di discrezionalità tecnica, che può essere sindacato dal Giudice Amministrativo soltanto in caso di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, vizi, nella specie, insussistenti. Infatti la documentazione istruttoria ed il giudizio espresso dalla Commissione recano una compiuta ed esaustiva valutazione ed evidenziazione delle ragioni, incensurabili nel merito in sede di legittimità, che sorreggono l'apposizione del vincolo; a fronte di ciò, tenuto conto delle motivazioni poste a

sostegno degli atti impugnati ed anche della Relazione tecnica redatta nel luglio 2022 dai Consulenti della ricorrente, allegata al ricorso, si evince che le alterazioni della morfologia del territorio denunciate potrebbero semmai rilevare con riferimento ad aree specifiche rispetto alle quali non risulta che la ricorrente abbia interesse, ma non sono certo sufficienti ed idonee a dimostrare una manifesta illogicità o irragionevolezza della determinazione impugnata nel suo complesso; né risulta provata la sussistenza di vizi rilevanti in sede di sindacato di legittimità, quali l'erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria o di motivazione con riferimento agli obblighi conformativi introdotti nell'area specifica in cui è prevista la realizzazione del progetto presentato dalla ricorrente; del resto proprio l'ampiezza della zona assoggettata a vincolo, di cui viene contestata la sproporzione rispetto alle caratteristiche di alcune porzioni, esclude l'interesse della ricorrente stessa a far valere un vizio che non sia specificamente dedotto ed attinente al sito nella propria disponibilità, in cui sarebbe da localizzare l'impianto progettato.

Invece, risulta fondato il settimo ed ultimo motivo di impugnazione, con il quale sono stati dedotti la violazione del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria ed illogicità, del contestato punto "Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile" (contenuto nel paragrafo 3.1.2 "Interventi nelle aree agricole" nell'ambito del capitolo 3.3 "Paesaggio Agrario" dell'allegato 3 "Disciplina di tutela e valorizzazione") della proposta, approvata con l'impugnata Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022. Infatti, oltre all'omessa ponderazione tra l'interesse paesaggistico e l'interesse pubblico alla realizzazione di energia pulita, va rilevato che il predetto paragrafo 3.1.2, stabilendo che la realizzazione degli Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile "è consentita solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie", specificando che "la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato", consente l'installazione dei soli impianti fotovoltaici sui tetti degli esistenti fabbricati, impedendo in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.

Semmai, l'interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato "caso per caso" con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell'ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale, nel cui ambito risulta compresa l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, anche perché il comma 1 tale norma si riferisce espressamente anche agli immobili, disciplinati dall'art. 136 dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004, e da tale espresso riferimento si evince chiaramente che, previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, possono essere realizzati interventi anche nelle predette aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004.

A riprova di ciò, va evidenziato che l'art. 152 D.Lg.vo n. 42/2004 non impedisce nelle aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 la realizzazione di strade, cave, condotte per impianti industriali e civili e palificazioni.

A quanto sopra consegue l'accoglimento sia del ricorso e per l'effetto l'annullamento dell'impugnata Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022, esclusivamente con riferimento al suddetto paragrafo 3.1.2 "Interventi nelle aree agricole" del capitolo 3.3 "Paesaggio Agrario" dell'allegato 3 "Disciplina di tutela e valorizzazione", della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, nella parte in cui stabilisce che la realizzazione degli Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile "è consentita solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie", specificando che "la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato".».

9. Da quanto innanzi discende il rigetto in parte del ricorso, salvo che per quanto attiene alla l'intervenuta caducazione (per effetto della ripetuta decisione di questo Tribunale n. 69/2023) del paragrafo 3.1.2 "Interventi nelle aree agricole", nell'ambito del capitolo 3.3 "Paesaggio Agrario" dell'allegato 3 "Disciplina di tutela e valorizzazione", nella parte in cui esclude la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili che non siano di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie, determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Invero, va richiamato, in tal senso, il condivisibile indirizzo pretorio secondo cui la decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia "erga omnes" nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (ex multis, T.A.R. Basilicata, 13 marzo 2021, n. 234; id., 7 dicembre 2017, n. 771; Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2907).

10. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e della soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in parte rigetta e per il resto dichiara la cessazione della materia del contendere nel ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
- spese compensate. L'ammontare del contributo unificato è posto a carico della Regione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa..

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023, coll'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO